

Titolo I ° - Disposizioni generali

Art. 1 - Decentramento comunale -

Al fine di affermare la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politiche – amministrative della comunità locale e di realizzare un effettivo decentramento di funzioni, il Comune di Catanzaro articola il proprio territorio in Circoscrizioni, i cui confini sono stabiliti secondo criteri di funzionalità e di omogeneità territoriale e culturale.

Il Comune di Catanzaro valorizza i Consigli Circoscrizionali quali organismi di consultazione, di partecipazione, di esercizio delle funzioni, di gestione dei servizi di base, prevedendo le necessarie risorse di personale, strumentali e finanziarie.

Il Comune riconosce l'autonomia delle Circoscrizioni in cui è articolato il territorio comunale come espressione del più ampio decentramento di organi e servizi in attuazione del principio stabilito dalla Costituzione, dal D.L. 18.8.2000 n°267 e dallo Statuto Comunale, uniformando al principio del decentramento la propria azione amministrativa

Art. 2 - Ripartizione del territorio comunale in Circoscrizioni -

Il territorio comunale è ripartito in 4 circoscrizioni così determinate, in relazione alla omogeneità territoriale, storico-culturale, alla configurazione territoriale ed alla strutturazione urbanistica:

1^ CIRCOSCRIZIONE

CONFINI:

NORD: Comune di Pentone, Comune di Gimigliano

SUD: Contrada Barone Corace inclusa, Viale De Filippis (dal n.1 e dal n.2 al n.328), Via Rossi, Via Morelli, Via Janò, via Galiani (1-71) (2-100)

EST: Comune di Simeri Crichi

OVEST: Comune di Tiriolo, Fiume Corace

CONTRADE: Comunelle di Petrina, Gregorù, Janò, Janò Casalicchio, Janò Rumbolotto, Janò S. Anna, Stagli, Monte Musofalo, Pagliari, Petrina, Zoierà, Ariella, Casello, Cavaglioti, Cuturelle, Gambone, Grascio, Lenza, Madonna del Pozzo, Paradiso, Pepizzata, Petrosa, Prefago, Romito, Timpone Buda, Barone Corace, Paradiso, Vegliatore, Sansinato

Sezioni Elettorali: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 87

POPOLAZIONE n°

2^ CIRCOSCRIZIONE

CONFINI:

NORD: Viale Pio X° (85-91), via Palach, Via Paglia

SUD: Viale dei Bizantini (1-75b) (2-22a), via Domenico Marincola Pistoia (dal n.1 al n. 275 e dal n.2 al n.248)

EST: Torrente Musofalo

OVEST: Torrente Fiumarella

CONTRADE: Fiumarella Scuola Agraria, Stratò, Carlo V°

Sezioni Elettorali: 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50

POPOLAZIONE n°

3^ CIRCOSCRIZIONE

CONFINI:

NORD: Via Galiani (73-89) (102-112), Viale dei Bizantini (77-107) (24-28), via D. Marincola Pistoia 277-349) (250-350), via Lucrezia della Valle (dal n.122 al n.2 e dal n.81 al n.1)

SUD: Viale Isonzo (2-338a), Viale Magna Grecia (1-81d) (2-164), Viale Emilia (1-33) (2-116), Trav. Emilia, Viale Fiume Busento

EST: Fiume Alli

OVEST: Fiume Corace, Comune di S. Floro

CONTRADE: Acqua Bona, Macchia delle Pere, Mela, Polimeni, Quattrini, Santo, Colle delle Antenne, Petricciolo Alli, Costa Leone Nobile, Giulivetto, San Ruperto, Piè Funicolare, Fiumarella Bova, Serena, Calivello, Piterà di Germaneto, Germaneto, Basilea, Comunerì, De Riso, Guglia, Grimaldi, Morella, Mula, Murano Corace, Pugliatti

Sezioni Elettorali: 18,19,20,21,22,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,88, 89,90,91

POPOLAZIONE n°

4^ CIRCOSCRIZIONE

CONFINI:

NORD: Viale Magna Grecia (83-261) (116-336a), viale Emilia (35-83) (118-124), Viale Isonzo (390-442), via Caduti 16.3.1978, viale Europa (1-35) (2-28)

SUD: Mare Jonio, Comune di Borgia

EST: Contrada Basilea dal n.15 al n.37 fino a Fiume Alli, Comune di Simeri Crichi

OVEST: Fiume Corace, Comune di Borgia

CONTRADE: Basilea, Barone, Bellino, Casciolino, Doganieri

Sezioni Elettorali: 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86

POPOLAZIONE n°

Il numero e la delimitazione territoriale delle Circoscrizioni potrà essere modificato con delibera del Consiglio Comunale a maggioranza di 2\3 dei consiglieri assegnati, su proposta dello stesso, oppure dei Consigli Circoscrizionali interessati, sentita la Commissione Consiliare al Decentramento, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

Le eventuali modifiche di cui al comma precedente troveranno attuazione a decorrere dal successivo rinnovo degli organismi interessati.

Art. 3 - Centri Civici -

L'Amministrazione Comunale dota ciascuna circoscrizione di un proprio Centro Civico, fornito di idonee strutture per agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita politica e culturale delle Circoscrizioni. Sarà inoltre prerogativa del centro civico quella di ospitare servizi comunali decentrati, nonché assemblee, dibattiti ed ogni altro tipo di attività politica, sindacale, sociale e culturale.

Art. 4 - Assessore delegato al Decentramento -

Il Sindaco delega un Assessore agli affari inerenti il decentramento. Questi sovrintende all'attività dei Consigli circoscrizionali e ne riferisce al Sindaco, alla Giunta municipale, al Consiglio comunale ed alla Commissione al Decentramento.

In particolare l'Assessore al decentramento provvede:

- 1 - ad assicurare il coordinamento continuo tra i Consigli circoscrizionali e l'Amministrazione comunale;
- 2 - a fornire documentazioni ed informazioni necessarie per il regolare svolgimento dei compiti attribuiti ai Consigli;
- 3 - sovrintende, per la parte di sua competenza agli uffici amministrativi comunali istituiti presso la circoscrizione ed alle strutture del decentramento.

Ad esso spettano inoltre, le attribuzioni specificatamente previste nel presente regolamento.

Titolo II - Organi della Circoscrizione

Art. 5 - Organi della Circoscrizione -

Sono organi della Circoscrizione:

- a - *Il Consiglio Circoscrizionale;*
- b - *Il Presidente.*

Art. 6 - Strumenti di Decentramento -

Sono strumenti di decentramento:

- a – la Commissione istituzionale al Decentramento;
- b – l’Assessorato al Decentramento;
- c – le Commissioni di lavoro delle Circoscrizioni;
- d – l’Assemblea circoscrizionale;
- e – la Conferenza dei Presidenti circoscrizionali;
- f – la Conferenza dei Capi gruppo circoscrizionali.

Art.7 - La composizione del Consiglio Circoscrizionale -

Il Consiglio Circoscrizionale rappresenta le esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune ed è composto da **10** membri; è eletto a suffragio diretto contestualmente al Consiglio Comunale e con lo stesso sistema elettorale.

Titolo III° Modalità, elezione e durata in carica dei Consigli Circostrizionali

Art. 8 - Procedimento elettorale preparatorio -

Analogamente a quanto stabilito per le elezioni del Consiglio comunale, il procedimento elettorale preparatorio è regolato dalle norme di cui dall'art.18 all'art.27 del Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, DPR 570 del 16.5.1960 e successive modificazioni (relativi alla fissazione della data delle elezioni, alla consegna dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, alla costituzione dell'Ufficio elettorale, al materiale da assegnare alle sezioni elettorali).

Art. 9 - Sottoscrizione delle liste -

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio circostrizionale deve essere sottoscritta da: non meno di 120 elettori e non più di 300 elettori della Circostrizione (abbattimento del 40% rispetto alla tabella di cui all'art.3 lettera f della legge n.81\93).

Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista viene presentata insieme con quella per l'elezione del Consiglio comunale e reca il medesimo contrassegno.

Art. 10 Sottoscrizione, accettazione delle candidature, presentazione delle liste e del contrassegno.

Analogamente a quanto previsto per le elezioni dei Consigli comunali, le ulteriori norme in materia di presentazione delle liste (sottoscrizioni, requisiti dei candidati, accettazione della candidatura, contrassegno, termini di presentazione) sono fissate nell'art. 32 del Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, DPR 570 del 16.5.1960 e successive modificazioni, nonché all'art.2 del DPR 132 del 28.4.1993 "Regolamento di attuazione della legge 81/1993".

Art.11 - Elezione -

Il Consiglio Circostrizionale è eletto contestualmente al Consiglio Comunale a suffragio diretto secondo le disposizioni stabilite nel presente articolo.

Le liste per l'elezione del consiglio circostrizionale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

Sono eleggibili a consiglieri circostrizionali gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Elettori della Circostrizione sono gli iscritti nelle liste elettorali delle Sezioni comprese nel relativo territorio.

Il sistema di votazione rimane quello previsto dalla legge vigente per l'elezione del Sindaco, ma a turno unico, così come previsto dallo Statuto Comunale (art.48).

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente circoscrizionale, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1,2,3,4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse è divisa per 1,2,3,4,... sino alla concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano, in tal modo, i quozienti più alti e, quindi, il numero di seggi spettanti ad ogni lista.

Alla lista o al gruppo di liste collegate al Presidente proclamato eletto che non abbia già conseguito il 60% dei seggi, viene comunque attribuito il 60% dei seggi.

Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Presidente, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente risultato non eletto, il seggio spettante a questo ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

Compite le operazioni di cui al comma precedente, sono proclamati eletti consiglieri circoscrizionali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Art. 12 - Prima seduta -

La prima seduta del Consiglio Circoscrizionale successiva alle elezioni è convocata entro 10 giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

La convocazione è disposta dal Presidente eletto, al quale il Sindaco ha notificato, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, la lista dei candidati eletti alla carica di Consigliere Circoscrizionale ed è presieduta dallo stesso Presidente.

Qualora la convocazione non avvenga nei termini di cui ai precedenti comma 1 e 2, vi provvede il Sindaco nei successivi 10 giorni.

Nella prima seduta il Consiglio Circoscrizionale procede alla convalida degli eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, disponendo l'eventuale surroga, con relativa comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 13 - Durata in carica -

Il Consiglio Circostrizionale dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, anche in caso di scioglimento o cessazione anticipata dello stesso per le cause previste dalla legge.

Il Consiglio cessa dalle sue funzioni il giorno precedente all'indizione dei comizi elettorali per il suo rinnovo, continuando ad esercitare le funzioni limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Art. 14- Scioglimento del Consiglio -

Il Consiglio Circostrizionale è sciolto in presenza di gravi e persistenti violazioni della legge, dello Statuto Comunale o dei regolamenti o quando siano accertati gravi e reiterati inadempimenti o non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per le dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri, o in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente circostrizionale o in caso di approvazione di una mozione di sfiducia secondo quanto previsto dall'art.48 dello Statuto Comunale.

Il Sindaco, o l'Assessore al Decentramento quale suo delegato, verificato quanto sopra, procede a diffidare il Consiglio Circostrizionale a rimuovere le cause che hanno determinato la violazione assegnando un termine non superiore ai trenta giorni. Trascorso tale termine, il Sindaco, o l'Assessore al Decentramento, constatata la persistenza delle predette violazioni, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di scioglimento del Consiglio Circostrizionale. Con la proposta, approvata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, verrà indicata la data delle nuove elezioni da tenersi non oltre 90 giorni dalla data di adozione del predetto deliberato.

Il Presidente della Circostrizione può partecipare alla seduta del Consiglio Comunale nella quale si procede alla discussione sullo scioglimento del Consiglio Circostrizionale con facoltà di presentare una propria relazione e chiedere di prendere la parola.

Non è possibile indire nuove elezioni qualora manchi meno di un anno alla scadenza ordinaria del Consiglio Comunale.

Il nuovo Consiglio circostrizionale resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale.

Fino alla proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio circostrizionale le funzioni dei disciolti organi della circostrizione sono esercitate dagli altri organi comunali secondo le rispettive competenze. Si procederà alla nomina di un ufficiale di governo secondo le norme di legge e di regolamento (art.50 Statuto Comunale).

Titolo IV° - Ordinamento delle Circoscrizioni -

Capo I° - Funzionamento delle Circoscrizioni

Art. 15 - Funzioni -

Il Consiglio Circostrizionale, nel rappresentare le esigenze dei cittadini della circoscrizione nell'ambito della vita del Comune, dovrà tenere conto delle esigenze generali dell'Amministrazione comunale, ed eventuali consimili esigenze delle circoscrizioni limitrofe, onde creare soluzioni che diano le maggiori garanzie di omogeneità, funzionalità ed economicità.

Il funzionamento e le attribuzioni del Consiglio Circostrizionale sono regolati dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento.

Art. 16 - Regolamento interno -

Il Consiglio Circostrizionale può adottare un regolamento interno dettante le norme per il funzionamento delle commissioni.

Detto regolamento non potrà essere in contrasto con le leggi, lo Statuto Comunale e i regolamenti comunali vigenti.

In assenza di un regolamento interno ciascun Consiglio di Circostrizione applica il regolamento del Consiglio Comunale, in quanto compatibile.

Il provvedimento deliberativo di adozione del regolamento interno è trasmesso al Sindaco per essere sottoposto al controllo e divenire esecutivo ai sensi dell' art. 86.

Art. 17 - Gruppi Consiliari e Conferenza dei capi gruppo -

1. I gruppi consiliari sono costituiti, di norma, dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica alla Presidenza la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo e l'indirizzo al quale intendono ricevere ogni comunicazione nonché il numero telefonico.
3. Nelle more o in assenza della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, la cifra individuale più alta costituita dai voti di preferenza sommati a quelli di lista.
4. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Presidenza, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
5. I consiglieri che subentrano ad altri, cessati dalla carica per qualsiasi causa, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma nei dieci giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.
6. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2

7. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento nella propria composizione, della sostituzione o temporanea supplenza del capo gruppo, nonché di ogni cambio di indirizzo e di numero telefonico.
8. I consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo costituiscono il gruppo misto
9. La conferenza dei capi gruppo è convocata dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di uno o più capigruppo per la programmazione e predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente e ciascun capogruppo ritiene di proporre per l'ordine dei giorni.
10. La conferenza è presieduta dal Presidente circoscrizionale.

Art. 18 - I Consiglieri Circoscrizionali -

I consiglieri circoscrizionali entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, e sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Le norme riguardanti la cessazione dalla carica di consiglieri circoscrizionali e la surrogazione sono le medesime previste per il consiglio comunale.

I membri del Consiglio Circoscrizionale hanno il diritto di ottenere dal Segretario tutte le copie di atti, documenti ed informazioni inerenti al loro mandato.

I consiglieri circoscrizionali hanno diritto di iniziativa su ogni questione inerente le competenze della Circoscrizione e su ogni problema sottoposto alla deliberazione del Consiglio Circoscrizionale. I Consiglieri hanno inoltre il diritto di presentare al Presidente della Circoscrizione interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno con le modalità indicate nel presente regolamento.

I Consiglieri percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni consiliari formalmente convocate.

Il gettone di presenza è pari al cinquanta per cento di quello previsto per i consiglieri comunali.

L'ammontare percepito dai consiglieri circoscrizionali non può in nessun caso superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità del presidente circoscrizionale nell'arco temporale di un mese tra riunioni di Consiglio circoscrizionale e commissioni.

Art. 19 - Decadenza dei Consiglieri Circoscrizionali -

I Consiglieri Circoscrizionali decadono dal mandato allorché sopravvenga una delle cause di ineleggibilità o una delle cause di incompatibilità non rimosse, previste dalla legge. Nel caso di assenza ingiustificata protratta per tre sedute consecutive, il consigliere assente è dichiarato decaduto.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

Il Presidente del Consiglio circoscrizionale avvia la procedura di decadenza, anche su segnalazione di altri consiglieri, provvedendo ad avanzare proposta scritta al Consiglio.

Il Presidente notifica la proposta di decadenza all'interessato, il quale può esercitare i diritti riconosciuti dalla legge 7 agosto 1990 n.241, presentando al Consiglio, entro venti giorni, giustificazioni e documenti.

Decorso il termine di cui al precedente comma, il Consiglio Circoscrizionale, dopo essersi pronunciato sulle giustificazioni eventualmente presentate, ove accerti l'esistenza delle cause di cui al primo e secondo comma, dichiara la decadenza dalla carica di consigliere e ne dà comunicazione all'interessato. In caso di inerzia o inadempienza del Consiglio

Circoscrizionale provvede, previa diffida del Sindaco, o dell'Assessore al Decentramento suo delegato, il Consiglio Comunale.

Al Consigliere cessato dalla carica per i motivi previsti nel presente regolamento e delle leggi vigenti subentra il primo dei non eletti della lista.

Art. 20 - Dimissioni e surroga -

Le dimissioni devono essere presentate al Consiglio circoscrizionale per il tramite del Segretario circoscrizionale ed acquisite al protocollo generale della Circoscrizione stessa; esse hanno efficacia immediata, non necessitano di presa d'atto e sono irrevocabili.

Sono immediatamente comunicate al Consiglio Circoscrizionale, il quale entro 10 giorni dalla loro presentazione provvede alla surrogazione.

In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio Circoscrizionale provvede, previa diffida del Sindaco, o dell'Assessore al Decentramento suo delegato, il Consiglio Comunale.

Capo II° - Organizzazione delle sedute del Consiglio Circostrizionale

Art. 21 - Sede riunioni -

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede circostrizionale.
2. Può il Presidente, con atto motivato e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 22 - Sedute del Consiglio -

Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Le sedute ordinarie sono due e si svolgono in periodi compresi da gennaio a giugno e da luglio a dicembre.

Il Consiglio circostrizionale può essere convocato in seduta straordinaria dal Presidente circostrizionale, o su richiesta di almeno 1\5 dei suoi componenti, o dal Sindaco o dall'Assessore al Decentramento suo delegato, in questi casi entro 20 giorni dalla stessa, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.

Il Consiglio non può discutere o deliberare su alcuna questione che non sia iscritta all'ordine del giorno.

In presenza di problemi che richiedano una particolare trattazione o per l'esame e la discussione di questioni di comune interesse, due o più Consigli di Circostrizione possono deliberare di tenere sedute congiunte. In tal caso, ciascun Consiglio Circostrizionale assume le relative determinazioni, nel rispetto delle disposizioni previste per la validità della seduta e della votazione della singola circostrizione.

Art. 23 - Convocazione -

1. La convocazione dei Consiglieri viene disposta dal Presidente circostrizionale con avvisi scritti, da recapitare al domicilio di ciascun consigliere con mezzi idonei (notifica, raccomandata a\r, fax, telegramma, posta elettronica).
2. L'avviso di convocazione va recapitato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè, in caso di notifica, la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro comune deve eleggere domicilio nel comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta dal Consiglio, deve, sotto la responsabilità del Segretario circostrizionale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione del Consiglio.
6. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattrore prima della riunione, non sia stata depositata nella Segreteria circostrizionale unicamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
7. L'avviso di convocazione delle sedute ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione; per le sedute straordinarie almeno tre giorni prima.

8. Nei casi d'urgenza l'avviso, con l'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattrore prima. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattare in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
9. In tali casi, però l'esame va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 24 - Ordine del giorno -

1. L'ordine dei giorno di ciascuna seduta è compilato dal Presidente circoscrizionale, previa conferenza dei capigruppo.
2. L'iniziativa delle proposte spetta al Presidente, al Sindaco, ad 1\5 dei componenti il Consiglio.
3. Hanno la precedenza:
 - a) proposte soggette a termini di scadenza;
 - b) surrogazione di consiglieri a seguito di dimissioni, decadenza, decesso ecc.
 - c) nomine; ricostituzione di organismi e commissioni ; sostituzioni di singoli componenti negli stessi.

Art. 25 - Apertura delle adunanze ed appello dei consiglieri

1. La seduta è dichiarata aperta all'ora di convocazione, con la presenza di almeno la metà dei componenti il Consiglio circoscrizionale.
2. In ogni caso, decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario circoscrizionale a procedere all'appello nominale dei consiglieri.
3. Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
4. Qualora, eseguito l'appello nominale, non sia presente in aula il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e si applica il successivo art.27
5. Durante la seduta il Presidente non è obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, salvo che ne facciano richiesta almeno n.3 consiglieri.
6. Qualora la richiesta di accertamento dei numero legale è avanzata durante l'intervento di un consigliere, l'appello nominale dei consiglieri è eseguito, su invito del Presidente, dal Segretario circoscrizionale, al termine dell'intervento stesso.

Art. 26 - Sedute- adempimenti preliminari -

Il Presidente, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile , necessario e che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento della Circostrizione e del Consiglio.

Art. 27 - Seduta di prima e seconda convocazione

1. Il Consiglio, in seduta di prima convocazione, non può validamente deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine dei giorno se non interviene almeno la metà dei suoi componenti.
2. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale o che dichiarata regolarmente aperta, non possa proseguire i lavori per sopravvenuta mancanza del numero legale; tale seduta è valida se intervengono alla stessa almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente.

3. La diserzione di seduta, ai fini del comma precedente, deve essere dichiarata dal Presidente con l'attestazione che gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed ancora non deliberati passano in seconda convocazione. A cura del Segretario circoscrizionale viene steso specifico verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.
4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione deve essere recapitato a tutti i consiglieri almeno ventiquattrore prima, salvo quanto stabilito nel successivo comma.
5. L'avviso per la seduta di prima convocazione può anche contenere la data della seconda convocazione, per il caso si renda necessaria. In tale ipotesi l'avviso per quest'ultima è rinnovato ai soli consiglieri risultati assenti all'appello per l'accertamento del numero legale.
6. Al termine della seduta di seconda convocazione, gli argomenti rimasti da trattare vengono riportati in prima convocazione

Art. 28 - Pubblicità e segretezza della seduta

Le sedute del consiglio sono pubbliche. Le sedute nelle quali si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini, la moralità o che involgono apprezzamenti sulla condotta, sui meriti o demeriti di persone sono segrete.

Art. 29 - Poteri del presidente del consiglio -vice presidente -

- 1) Il Presidente è investito del potere di mantenere l'ordine ed assicurare la regolarità delle discussioni e delle votazioni.
- 2) Convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione sugli affari iscritti all'ordine del giorno; assicura il rispetto delle leggi, dello statuto e del regolamento delle sedute consiliari; concede la parola, precisa i termini delle questioni su cui votare; proclama l'esito delle votazioni.
- 3) Per ogni problema o controversia che dovesse presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio e che non sia previsto nel presente regolamento, decide il Presidente, sentiti i gruppi consiliari.
- 4) La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni se non per ordine del Presidente.
- 5) Nei casi di assenza o impedimento i poteri anzidetti sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 30 - Disciplina dei consiglieri -

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio di irrogare formale censura al Consigliere.
4. Nel caso in cui il Consigliere continui nella propria condotta o si renda responsabile di atti oltraggiosi, di tumulto, disordini o passi a vie di fatto, il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta.

Art. 31 - Comportamento del pubblico -

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del consiglio, occupando i settori destinati allo scopo e non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri.
2. Deve rimanere in silenzio ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
3. Il Presidente può disporre in qualunque momento l'espulsione dall'aula di chi ostacoli il proseguimento dei lavori.
4. Può, nei casi previsti dalla legge, ordinarne l'arresto.
5. Il Presidente, ove il pubblico non si attenga alle disposizioni impartite, può ordinare lo sgombero della sala, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti.
6. Quando vi sia tumulto in aula o non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

Art. 32 - Prenotazione per la discussione -

1. I consiglieri che intendono parlare sopra una proposta iscritta all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande e cercando di alternare gli interventi fra opposizione e maggioranza.
2. In caso di dissenso sull'ordine degli interventi disposti dal Presidente si rispetta l'ordine delle iscrizioni.
3. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
4. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone preventiva comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per mozione d'ordine ma sempre con l'osservanza delle regole e modalità stabilite dal presente regolamento per ciascuna delle ipotesi anzidette.

Art. 33 - Durata degli interventi e della seduta -

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Consiglio.
2. E' fatto assoluto divieto di rivolgersi al pubblico.
3. La durata di ciascun intervento non può eccedere i quindici minuti.
4. Per la trattazione di argomenti di particolare complessità ed importanza (es. bilancio di previsione, rendiconto, P.R.G. ecc.) il Presidente può concordare, nella conferenza dei capigruppo, una durata maggiore e comunque, non superiore ai 30 minuti.
5. Sono fatti salvi termini più brevi indicati in specifici articoli del presente regolamento.
6. Il Presidente in prossimità della scadenza del termine previsto per l'intervento, invita il consigliere a concludere.
7. Qualora il Consigliere durante l'intervento si discosta dal tema in trattazione, il Presidente lo invita ad attenersi all'argomento in trattazione.
8. Nei casi di cui ai precedenti comma 6 e 7, dopo il secondo invito, il Presidente può togliere la parola al Consigliere inadempiente.

Art. 34 - Inversione dell'ordine del giorno -

1. Le pratiche sono trattate e deliberate nell'ordine in cui sono iscritte all'ordine del giorno.
2. Le proposte di modifica o di inversione dell'ordine del giorno sono decise dal Consiglio a maggioranza di voti e per alzata di mano.
3. E' ammesso a parlare un oratore per la maggioranza , uno per l'opposizione e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 35 - Questioni pregiudiziali e sospensive -

1. Solo prima che abbia inizio la discussione su un argomento iscritto all'ordine del giorno, il Consigliere può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata.
2. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione.
3. In ogni caso è ammesso a parlare per non più di cinque minuti un oratore a favore ed uno contro.
4. Il consiglio decide a maggioranza e per alzata di mano.

Art. 36 - Fatto personale -

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto personale sussiste
3. In caso di diniego, se l'interessato insiste sulla questione posta decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
4. Sia il consigliere che ha dato origine al fatto personale, sia quello che ha posto la questione personale possono intervenire una sola volta e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 37 - Improponibilità o inammissibilità -

1. Sono improponibili ordini del giorno, proposte o emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi e termini sconvenienti; sono parimenti inammissibili o.d.g., proposte o emendamenti in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento in discussione.
2. Il Presidente, dopo aver dato lettura di quanto proposto, può rifiutarsi di sottoporli a votazione.
3. Se il Consigliere insiste, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

Art. 38 - Emendamenti

1. Durante l'esame delle proposte di deliberazione formalmente costituite da più parti o divise in articoli, possono essere presentati emendamenti suppletivi, modificativi, aggiuntivi.
2. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente dell'Assemblea.

3. Il Presidente concorda con i capigruppo, l'ordine e le modalità di discussione e votazione degli emendamenti proposti.
4. In caso di dissenso decide a maggioranza e per alzata di mano il Consiglio.
5. La votazione degli emendamenti deve precedere quella sugli articoli posti e sulla votazione finale dei provvedimenti.

Art. 39 - Dichiarazione di voto -

1. Dichiarata chiusa la discussione sono ammesse solo dichiarazioni di voto da parte di un consigliere per ogni gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.
2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione dell'esito della stessa.

Art. 40 - Chiusura della discussione -

1. Dopo che i consiglieri iscritti a parlare hanno terminato gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. La domanda di chiusura della discussione può altresì essere presentata da non meno di cinque consiglieri. Sulla richiesta interviene un consigliere a favore ed uno contro.
3. Il Consiglio decide a maggioranza di voti e per alzata di mano.
4. Gli oratori iscritti prima della domanda di chiusura conservano il diritto a parlare.

Art. 41 - Forma delle votazioni -

1. L'espressione del voto è palese e si effettua per alzata di mano salvo che non sia diversamente stabilito nel presente regolamento.
2. Il Presidente, per determinate pratiche, può disporre la votazione mediante appello nominale, uditi verbalmente i capigruppo consiliari.
3. Le proposte di deliberazione sono poste ai voti nel loro complesso, sempre che il consiglio, a maggioranza, non decida di procedere a votazione per parti singole e separate.
4. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la proposta viene votata nel suo complesso per appello nominale.

Art. 42 - Votazione per scrutinio segreto-procedura -

1. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.
2. La votazione segreta è necessaria solo quando occorra esprimere apprezzamenti, giudizi su i meriti o demeriti di persone.
3. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede; vengono nominati dal Presidente tre scrutatori.
4. Il Presidente fa consegnare a ciascun consigliere una scheda appositamente timbrata, indicando le specifiche modalità di votazione, nonché il numero massimo di indicazioni che vi possono essere iscritte.
5. Indi dispone l'appello e ogni consigliere si reca al banco della Presidenza e deposita nell'urna la propria scheda.
6. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza del Segretario e dei tre scrutatori, procede allo spoglio delle schede.

Art. 43 - Irregolarità nella votazione -

1. Il voto è soggetto a contro prova, quando è richiesto da almeno cinque consiglieri immediatamente dopo l'esito del risultato.
2. Quando siano segnalate irregolarità o errori nella votazione il Presidente, valutate le circostanze ed esperite eventuali verifiche, può anche disporre che sia immediatamente ripetuta.
3. Nei casi di cui ai comma precedenti il Presidente può disporre la votazione per divisione.

Art. 44 - Correzioni di forma -

Il Presidente, anche su segnalazione di un Consigliere, può procedere prima della votazione, a correzioni di forma o rettifiche di dettaglio dell'atto da sottoporre a votazione.

Art. 45 - Esito delle votazioni e proclamazione del risultato -

1. Ogni proposta di deliberazione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
2. Sono fatte salve specifiche e diverse maggioranze richieste dalle leggi vigenti.
3. Le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi sono considerati presenti agli effetti del numero necessario a rendere valida la seduta, ma non si conteggiano per determinare la maggioranza dei voti.
5. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente che conclude con la formula "il Consiglio approva" o " il Consiglio non approva".
6. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.

Art. 46 - Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri circoscrizionali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune, degli enti e delle aziende da esso dipendenti o amministrati nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale da apposito regolamento.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli stessi, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che il Sindaco o il Presidente circoscrizionale non apponga il segreto d'ufficio con atto motivato.

Art. 47 - Consiglieri-incompatibilita'

Ogni consigliere deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione e la votazione di affari che riguardano interessi, liti o contabilità propri, del coniuge , di parenti ed affini entro il quarto grado o di conferimento ai medesimi di impieghi.

Art. 48 - Interrogazioni -

1. L'interrogazione consiste nella domanda al Presidente se un fatto sia vero se alcuna informazione sia esatta se sia presa o si stia per prendere una decisione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più consiglieri.
3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Presidente è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta risposta scritta, il Presidente risponde nella prima seduta utile.

Art. 49 - Risposta alle interrogazioni -

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date all'inizio della seduta allo scopo fissata. Possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo da comunicare.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la decadenza dell'interrogazione.

Art. 50 - Interpellanze -

1. L'interpellanza consiste nella richiesta al Presidente circa i motivi e i criteri in base ai quali sono stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti o risolti determinati affari o tenuti alcuni comportamenti.
2. Va presentata per iscritto ed il Presidente risponde nella prima seduta utile da tenersi normalmente entro 30 giorni.

Art. 51 - Svolgimento delle interpellanze -

1. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di leggerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese dal Presidente, l'interpellante ha diritto di esporre in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti le ragioni per le quali si dichiara o meno soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo, da comunicare.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione di decadenza dell'interpellanza.

Art. 52 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni -

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. precedente.

Art. 53 - Mozioni -

1. La mozione consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata per iscritto al Presidente, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza.
3. Il Presidente concorda con i capigruppo la data di trattazione.

Art. 54 - Svolgimento delle mozioni -

1. Le mozioni sono normalmente svolte all'inizio della seduta stabilita.
2. Indipendentemente dal numero, la mozione è letta da uno dei firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti un consigliere per ogni gruppo. Il consigliere, che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Il Presidente può, sentiti i capigruppo, disporre una breve sospensione della seduta per concordare ove lo si ritenga necessario od opportuno, un testo definitivo.

Art. 55 - Votazione delle mozioni ordini del giorno

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso e sono approvate a maggioranza di voti.
2. In caso di presentazione di un ordine del giorno si applica la disciplina prevista dal presente regolamento per le mozioni.

Art. 56 - Mozione d'ordine -

1. E' mozione d'ordine il richiamo all'osservanza delle norme sulla procedura della discussione o della votazione nonché il richiamo all'osservanza del regolamento.
2. Essa può essere presentata o all'inizio della trattazione di un argomento o dopo che il consigliere ha esaurito l'intervento in corso.
3. Dopo che il presentatore ha parlato per non più di cinque minuti, il Presidente decide sulla ammissibilità della mozione.
4. Qualora la sua decisione non venga accolta dal proponente, decide a maggioranza il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
5. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore a favore ed uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.
6. La mozione d'ordine non può essere presentata dopo che il Presidente ha annunciato la chiusura della discussione o quando è iniziata la votazione.

Art. 57 - Segretario-incompatibilità

1. Il Responsabile amministrativo della Circostrizione è il Segretario del Consiglio Circostrizionale. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce altro dipendente con stessa qualifica.
2. Cura la verbalizzazione delle sedute; esegue, su invito del Presidente, l'appello nominale; coadiuva il Presidente per regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni; può farsi assistere anche da altro personale tecnico ed amministrativo comunale e circostrizionale.
3. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
4. Il Segretario deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge o di conferimento di impieghi ai medesimi.
5. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 3 e 4, o in casi urgenti ed improvvisi di impedimento del Segretario, le funzioni di Segretario sono svolte da un consigliere scelto dal Consiglio.
6. Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti alla qualità di membro del Consiglio e partecipa legittimamente alle deliberazioni del Consiglio ad ogni effetto.

Art. 58 - Verbalizzazione delle riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta. Essi vanno comunicati all'assemblea e sono firmati dal Segretario e dal Presidente.
Deve essere inoltre indicato:
 - a) i nomi dei consiglieri presenti e assenti;
 - b) anno, mese, giorno, ora e luogo della seduta;
 - c) se la votazione è stata segreta ed i nomi dei consiglieri scrutatori;
 - d) nomi dei consiglieri astenuti;
 - e) nomi dei consiglieri che hanno votato a favore;
2. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
3. Ciascun consigliere ha facoltà di chiedere che siano inserite nel verbale dichiarazioni proprie o di altri consiglieri, mediante presentazione di apposito documento scritto e firmato; il Segretario disporrà per la sua integrale trascrizione nel processo verbale.
4. Ove, in merito al contenuto del verbale, dovesse sorgere l'esigenza di rettifiche o aggiunte, il Consiglio decide a maggioranza.

Art. 59 - Commissioni dei Consigli Circoscrizionali -

Il Consiglio Circoscrizionale costituisce Commissioni permanenti o temporanee, composte da non meno di quattro Consiglieri, di cui almeno uno della minoranza, per specifici settori di attività, con funzioni consultive, aperte alla partecipazione dei cittadini, o loro forme di aggregazione, ed a esperti esterni.

Le Commissioni svolgono funzioni di supporto e preparatorio all'attività del Consiglio e possono formulare valutazioni, pareri e proposte in ordine all'attività amministrativa delegata e sui provvedimenti in genere di competenza del Consiglio Circoscrizionale, con il precipuo scopo di consentire una maggiore aderenza fra la qualità delle prestazioni rese dall'Amministrazione ed i bisogni espressi dalla cittadinanza.

Il Consiglio Circoscrizionale nomina i componenti delle singole Commissioni che sono coordinate da un Consigliere Circoscrizionale eletto dagli stessi componenti.

Le Commissioni sono convocate dal suo Coordinatore ovvero su istanza della metà dei suoi componenti con all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Per le loro attività si avvalgono del supporto degli uffici della Circoscrizione.

Capo III° - Il Presidente del Consiglio circoscrizionale e la conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni.

Art. 60 - Elezione del presidente -

Il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto a turno unico contestualmente all'elezione del consiglio circoscrizionale.

Ciascun candidato alla carica di Presidente circoscrizionale deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio circoscrizionale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai candidati delle liste interessate.

La scheda per l'elezione del Presidente circoscrizionale è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi ed i cognomi alla carica di presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per il candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

E' proclamato eletto Presidente circoscrizionale il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validi.

Art. 61 - Rimozione e sospensione del Presidente -

Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale si applicano le norme dell'art. 142 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in materia di rimozione dalla carica, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico o quando sia imputato di uno dei reati previsti dalla legge 13.9.1982 n.646, come successivamente modificato ed integrato, o sia sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

In attesa del decreto di cui al precedente comma il Prefetto può sospendere il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, sulla base della sussistenza di gravi motivi ed urgenza.

Art. 62 - Decadenza -

In materia di decadenza al Presidente della Circoscrizione si applica quanto previsto all'art. 19 del presente regolamento e delle norme di legge.

Art. 63 - Attribuzioni del Presidente -

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale esercita le seguenti funzioni:

- 1 - Rappresenta la Circoscrizione nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con l'esterno;
- 2 - Convoca e presiede il Consiglio;
- 3 - Propone al Consiglio l'approvazione delle deliberazioni ed adotta tutti i provvedimenti in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio circoscrizionale nonché tutti gli atti che non comportano spese
- 4 - Controlla e tutela le prerogative dei consiglieri garantendone il loro effettivo esercizio;

- 5 - Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi della Circoscrizione, favorendo l'attuazione dei programmi concordati con il Consiglio e vigila sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
- 6 - Esercita le funzioni delegategli dal Sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- 7 - Esercita le funzioni attribuitegli dal presente regolamento;
- 8 - Partecipa alle sedute del Consiglio Comunale, con diritto di parlare, nelle quali si discute di argomenti inerenti l'ambito territoriale della Circoscrizione.

Al Presidente è attribuita un'indennità di carica pari al sessanta per cento di quella spettante agli assessori comunali.

Art. 64 - Mozione di sfiducia -

Il Presidente ed il vice presidente cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Circoscrizione, senza computare al tal fine il Presidente circoscrizionale.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1\3 dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera presidenza.

La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

La deliberazione di approvazione della mozione di sfiducia viene trasmessa al Consiglio Comunale per la dovuta presa d'atto.

Nel deliberare lo scioglimento del Consiglio di circoscrizione, il Consiglio comunale fissa la data delle elezioni per il suo rinnovo. Tali elezioni debbono tenersi entro tre mesi della deliberazione di scioglimento. Le nuove elezioni non hanno luogo qualora lo scioglimento avvenga nell'anno precedente all'ordinaria scadenza del Consiglio comunale. Il nuovo Consiglio circoscrizionale resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio comunale.

Fino alla proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio circoscrizionale le funzioni dei disciolti organi della Circoscrizione sono esercitate dagli altri organi comunali secondo le rispettive competenze. Si procederà alla nomina di un ufficiale di governo secondo le norme di legge e regolamento.

Art. 65 - Il Vice Presidente -

Il Presidente, con proprio ed autonomo provvedimento, provvede alla nomina del Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o suo impedimento temporaneo.

Art.66 - Ufficio di Presidenza -

L'Ufficio di Presidenza è formato dal Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dal Vice Presidente e dai coordinatori delle Commissioni permanenti.

L'Ufficio si costituisce, di norma, entro trenta giorni dalla formazione delle Commissioni consiliari e viene convocato dal Presidente del Consiglio di Circoscrizione.

L'Ufficio di Presidenza ha il compito di programmare i lavori del Consiglio e di coordinare l'attività delle Commissioni permanenti.

Art. 67 - La Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni -

E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali.

La Conferenza ha la funzione di operare una costante collaborazione ed informazione tra i Presidenti, garantendo un'omogeneità dell'azione amministrativa ed il coordinamento delle iniziative su tutto il territorio comunale o quello delle circoscrizioni interessate, favorendo il compito di proposizione, di sollecitazione, di confronto e di verifica rispetto all'Amministrazione comunale.

Il Sindaco, ovvero l'Assessore al Decentramento, quale suo delegato, entro e non oltre trenta giorni dall'elezione dei Presidenti circoscrizionali, convoca la conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni, la quale provvede nel proprio seno ad eleggere un Presidente, che si avvicendi, secondo un turno semestrale, in tale funzione.

La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno, con periodicità semestrale nella sede del Presidente di turno. Il Presidente è tenuto a convocarla ogni volta gliene facciano richiesta due Presidenti di Circoscrizione ovvero un organo comunale (Sindaco, Giunta, Consiglio).

Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte da un dipendente dell'Assessorato al Decentramento.

Titolo V° - Attribuzioni dei Consigli Circostrizionali

Capo I° - Funzioni proprie, poteri propositivi e consultivi -

Art. 68 - Poteri di iniziativa -

Il Consiglio Circostrizionale può formulare indicazioni e proposte per concorrere alla formazione degli orientamenti e delle scelte dell'Amministrazione Comunale. Esso può proporre iniziative con riguardo:

- 1- proposte da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;
- 2 - consultazioni popolari nelle forme previste dallo Statuto comunale.

Art. 69 - Poteri di proposta e di intervento -

1. Il Consiglio circostrizionale può formulare proposte e rivolgere interrogazioni al sindaco ed alla Giunta comunale su qualsiasi argomento riguardante il Comune.
2. Il Consiglio, con apposita deliberazione, può richiedere altresì che siano posti all'ordine del giorno del Consiglio comunale argomenti di particolare interesse per la Circostrizione.
3. Il Sindaco, la Giunta o il Presidente del Consiglio comunale, secondo la competenza, sono tenuti a comunicare per scritto le proprie determinazioni in ordine alle questioni che sono state loro segnalate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della proposta, interrogazione o richiesta.
4. I Presidenti dei Consigli circostrizionali vengono invitati a partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio comunale.
5. Gli stessi Presidenti hanno facoltà, previa autorizzazione del Presidente dell'assemblea, di intervenire su argomenti di specifica competenza delle rispettive circostrizioni ed iscritti all'ordine del giorno delle singole sedute consiliari.
6. I Presidenti partecipano di diritto a titolo consultivo, anche a mezzo di un proprio Consigliere delegato (individuato di norma nel Vice Presidente o nel coordinatore della commissione del Consiglio circostrizionale interessata alla materia), alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti e di quelle formalmente istituite.
7. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale, qualora lo ritengano opportuno e quando siano trattate questioni di interesse di una singola Circostrizione, possono invitare il Presidente del Consiglio alla riunione della Giunta comunale per relazionare sull'argomento, senza diritto di voto.

Art. 70 - Pareri -

Nell'ambito del processo di partecipazione i Consigli Circostrizionali concorrono alla politica comunale mediante la formulazione di proposte integrative o alternative, aventi particolare applicazione nell'ambito territoriale delle circoscrizioni.

A tal fine il Sindaco, ovvero l'Assessore competente, ovvero il Presidente del Consiglio Comunale, quando si tratti di atti di iniziativa consiliare, richiedono obbligatoriamente il parere del Consiglio Circostrizionale, per il tramite dell'Ufficio Decentramento, su:

- 1 - schemi di bilancio preventivi della Giunta Comunale; piani economici pluriennali d'investimento;
- 2 - piani regolatori generali, particolareggiati e di zona, comunali ed intercomunali e relative osservazioni;
- 3 - convenzioni urbanistiche di carattere generale e, in particolare, di urbanizzazione e localizzazione di uffici destinati a servizi sociali riguardanti la circoscrizione;
- 4 - progetti di nuove opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, in genere, tutte le opere pubbliche ricadenti nel territorio della circoscrizione nonché quelle relative ad opere straordinaria manutenzione quando l'importo previsto superi i trecento milioni;
- 5 - piani di edilizia economica e popolare e di destinazione del patrimonio disponibile del comune;
- 6 - provvedimenti di carattere generale e programmatico;
- 7 - programmi interessanti nuovi piani o modifiche al settore della viabilità e del traffico; parcheggi; trasporto pubblico;
- 8 - piani quadro dei servizi sociali e piani per la rete commerciale e per i pubblici esercizi;
- 9 - criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi;
- 10 - provvedimenti generali di competenza del comune interessante la gestione dei servizi sanitari;
- 11 - regolamenti comunali.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere pareri al Consiglio Circostrizionale ogni qual volta lo ritenga opportuno su altre materie ed argomenti.

Tutte le richieste di parere sono accompagnate dalla documentazione amministrativa e/o tecnica che la compongono, senza la quale la richiesta di parere è inefficace.

I pareri di cui al presente articolo sono espressi e devono essere acquisiti dall'Ufficio del Segretario Generale del Comune entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta per il tramite dell'Ufficio Decentramento, che ne invierà copia ai Capi gruppo consiliari per conoscenza.

Trascorso tale termine gli organi comunali competenti possono prescindere dal parere, dandone atto nella delibera.

Per consentire la semplificazione dell'azione amministrativa, qualora la responsabilità di un procedimento amministrativo sia affidata ad un dirigente, il parere è richiesto dal medesimo.

Qualora gli organi del Comune debbano adottare un atto che richiede scadenze temporali fissate da leggi o fonti regolamentari o per comprovate ragioni di necessità e di urgenza, delle quali deve essere dato atto nella richiesta, il termine riservato al Consiglio Circostrizionale può essere ridotto a 10 giorni.

Nel provvedimento di Giunta o Consiglio deve essere data, in ogni caso, menzione del parere, anche nel caso questo manchi per decorrenza del termine, e del parere pervenuto verrà data lettura in aula.

Il Segretario Generale dell'Amministrazione Comunale attesta della tempestività dell'acquisizione del parere.

I pareri, le osservazioni e le proposte dei Consigli circoscrizionali, se pervenuti nei termini, sono sottoposti all'esame dell'organo preposto all'adozione del provvedimento amministrativo.

I Consigli Circoscrizionali, ai sensi della normativa vigente, partecipano con un loro rappresentante alla conferenza di servizi nella quale dovranno rendere proprio parere, secondo le modalità fissate dalla convocazione.

Capo II° - Funzioni Gestionali

Art. 71 - Gestione dei Centri Sociali -

1 - I Consigli di circoscrizione, al fine di promuovere l'aggregazione dei cittadini, favorire l'associazionismo e garantire l'esercizio del diritto di riunione e la partecipazione alla vita sociale e culturale, gestiscono gli spazi comunali presenti sul territorio, a loro specificamente affidati o altri locali allo scopo reperiti.

Tali spazi costituiscono l'articolazione del Centro Sociale della Circoscrizione. In essi avranno sede i servizi culturali e sociali del Comune e quelli promossi e gestiti dalla Circoscrizione.

Nei Centri Sociali potranno inoltre essere individuati spazi per riunioni e attività sociali in genere.

2 - Per la corretta gestione degli spazi loro affidati, i Consigli di Circoscrizione elaborano appositi Regolamenti nel rispetto dei seguenti principi:

- razionale e massimo utilizzo dei locali;
- divieto di utilizzo esclusivo di uno o più spazi da parte di un solo fruitore (singolo o gruppo);
- indicazione delle tariffe di utilizzo;
- obbligo di custodia e di pulizia degli spazi utilizzati.

Art. 72 - Gestione delle Biblioteche Decentrate -

1 - Nelle Circoscrizioni vengono confermate o istituite **Biblioteche decentrate**, con caratteristiche di servizi di pubblica lettura destinati a coprire ampie fasce del territorio cittadino comprendenti più quartieri.

2 - Il Consiglio di Circoscrizione nell'ambito delle finalità previste dal Regolamento Comunale del Sistema Bibliotecario, provvede alla gestione delle Biblioteche decentrate, anche mediante connessione telematica con la Biblioteca Comunale, ed attraverso apposito Regolamento che sarà adottato successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

3 - Il Consiglio di circoscrizione provvede all'acquisto di nuovi libri ed al completamento della dotazione esistente, coerentemente al proprio piano delle attività culturali e di spettacolo, attingendo agli appositi capitoli di spesa.

Art. 73 - Centri di aggregazione giovanile -

1 - I Consigli di Circoscrizione possono istituire **Centri di aggregazione giovanile** nel proprio territorio.

2 - Per la gestione dei Centri di aggregazione giovanile, i Consigli di circoscrizione elaborano un apposito Regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

- libero accesso a tutti i giovani;
- garanzia di controllo circoscrizionale sulla gestione del Centro;

- massima integrazione con le attività presenti sul territorio;
 - elaborazione di Piani annuali di attività;
 - promozione della gestione del Centro da parte degli stessi utenti;
- 2 - I Consigli di Circoscrizione approvano i Piani annuali di attività proposti dai Centri di aggregazione giovanile e ne finanziano le iniziative, compatibilmente alle disponibilità di bilancio.

Art. 74 - Centri per la terza età -

- 1 - I Consigli di Circoscrizione possono istituire **Centri per la terza età** nel proprio territorio.
- 2 - Per la gestione dei Centri per la terza età, i Consigli di circoscrizione elaborano un apposito Regolamento nel rispetto dei seguenti principi:
- libero accesso a tutti gli anziani;
 - direzione del Centro affidata a rappresentanti degli utenti costituiti in associazione
 - garanzia di controllo circoscrizionale sulla gestione del Centro;
 - elaborazione di Piani annuali di attività, non limitata all'aspetto ricreativo;
 - massima integrazione con le attività presenti sul territorio;
- 4 - I Consigli di Circoscrizione approvano i Piani annuali di attività proposti dai Centri per la terza età e ne finanziano le iniziative, compatibilmente alle disponibilità di bilancio.

Art. 75 - Gestione dei Servizi di Base -

- 1 - In attuazione dell'articolo 17 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Consigli circoscrizionali provvedono alla gestione dei servizi di base esistenti sul proprio territorio secondo le modalità indicate nei seguenti articoli.
- 2 - Per **servizio di base** si intende l'articolazione sul territorio di funzioni tecnico amministrative del Comune per la prestazione di servizi rivolti alla persona o alla comunità, con riguardo ai seguenti settori:
- a) socio assistenziale
 - b) culturale
 - c) sportivo.

Art. 76 - Servizi socio - assistenziali-

- 1 - Nel campo socio assistenziale i Consigli circoscrizionali provvedono alla gestione dei servizi di base nonché all'organizzazione e promozione di interventi tesi a favorire l'integrazione sociale dei cittadini. A tal fine si avvalgono dei centri di servizio sociale dislocati nei rispettivi territori, e collaborano con Enti, associazioni e gruppi operanti nell'ambito del volontariato.
- 2 - I Consigli di circoscrizione provvedono alla gestione degli **asili nido** mediante i Comitati di Gestione, nominati secondo le norme della Legge Regionale e dell'apposito Regolamento Comunale.
- 3 - I Consigli di circoscrizione partecipano alla formulazione dei criteri di ammissione e di contribuzione ai nidi, ne controllano il regolare funzionamento d'intesa con l'Assessorato competente, ricevono semestralmente informazioni dai Comitati di Gestione in merito al numero, all'istruttoria ed all'esito delle domande di ammissione, esprimono parere obbligatorio su:
- formulazione pianta organica degli asili nido;

- stanziamento delle risorse finanziarie nel bilancio di previsione comunale per la gestione degli asili nido;
 - approvazione o modifiche al regolamento interno degli asili nido.
- 4 - I Consigli di circoscrizione assegnano **contributi per soggiorni climatici** per anziani, per i minori di anni quattordici ed per i soggetti portatori di handicap. Per la erogazione dei contributi i Consigli di circoscrizione elaborano criteri di assegnazione. Nel mese di febbraio di ogni anno, e in ogni caso prima dell'approvazione, i criteri vengono esaminati dalla Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione al fine di uniformarli.
 - 5 - L'istruttoria delle istanze viene effettuata dalla competente commissione consiliare circoscrizionale unitamente ai funzionari dei centri di servizio sociale della Circoscrizione.
 - 6 - I Consigli di circoscrizione provvedono alla gestione dei **Centri diurni per anziani** mediante i Comitati di Gestione, nominati secondo le norme della Legge Regionale e dell'apposito Regolamento Comunale.
I Consigli di circoscrizione nominano tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, e non necessariamente scelti tra i componenti dello stesso Consiglio, nel Comitato di gestione del centro diurno per anziani presente nel territorio, prende in esame il programma delle attività e delle iniziative sociali ed assistenziali del Centro, riceve in visione una relazione dettagliata dell'attività svolta dal Centro e sui servizi e le prestazioni erogate.
 - 7 - I Consigli di circoscrizione organizzano e promuovono **Centri Ricreativi Diurni per ragazzi**, anche attraverso convenzioni o accordi con Enti, associazioni o gruppi di base.
 - 8 - Su iniziativa del Centro di Servizio Sociale presso la Circoscrizione, i Consigli sono informati degli elenchi dei cittadini anziani e/o bisognosi aventi diritto all'**assistenza domiciliare** ed ai **contributi economici** prima dell'adozione della determinazione dirigenziale per l'erogazione degli stessi.
 - 9 - In caso di particolare urgenza l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare viene richiesta dal Presidente del Consiglio di Circoscrizione, che ne informa il Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
 - 10 - L'organizzazione del servizio di assistenza domiciliare viene curata dai Centri di Servizio Sociale, informandone semestralmente i rispettivi Consigli di Circoscrizione.
 - 11 - Nell'ambito dei servizi sopra elencati, i Consigli di Circoscrizione deliberano singoli programmi da sottoporre al Dirigente interessato che, nell'ambito delle sue competenze, informerà i Consigli sull'esito delle proposte presentate.

Art. 77 - Settore culturale -

- 1 - I Consigli di circoscrizione al fine di favorire la crescita culturale e civile dei cittadini, organizzano e promuovono sul territorio di competenza **iniziative culturali e di spettacolo**.
- 2 - I Consigli di circoscrizione a tal fine valorizzano le realtà culturali, Enti, gruppi e associazioni teatrali e musicali attive sul proprio territorio, cooperando e sollecitando interventi e produzioni volti a coinvolgere tutta la popolazione.
- 3 - Le attività promosse dai Consigli di circoscrizione si svolgono, per quanto possibile presso gli spazi pubblici comunali esistenti nella Circoscrizione, o eventualmente presso strutture del territorio abilitate ad ospitare pubbliche manifestazioni.
- 4 - I Consigli approvano entro il mese di maggio di ogni anno un Piano delle attività culturali e il calendario degli spettacoli da svolgersi nelle rispettive Circoscrizioni.
- 5 - I Piani di cui al precedente comma vengono comunicati agli altri Consigli, all'Assessore alla Cultura ed allo Spettacolo, in modo da promuovere il coordinamento di iniziative simili.

- 6 - I Consigli di Circostrizione partecipano alla programmazione e realizzazione di iniziative culturali e di spettacoli di interesse locale, che siano promosse nel loro territorio dal Comune, da Enti ed Istituzioni pubbliche, e da Associazioni regolarmente costituite.
- 7 - Gli Assessori competenti designano propri funzionari incaricati di coadiuvare gli organi circoscrizionali nell'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo e ne danno espressa comunicazione ai Consigli.
- 8 - I fondi previsti per le attività culturali e ricreative, esclusi quelli da utilizzare per manifestazioni generali a carattere cittadino, a cura dell'Amministrazione Comunale, saranno disponibili per la realizzazione di manifestazioni a carattere territoriale, che gli organi decentrati programmeranno preventivamente e presenteranno annualmente prima della predisposizione del Bilancio di previsione comunale.
L'organizzazione di dette manifestazioni sarà curata e gestita dagli organi e dagli uffici decentrati mediante le procedure previste.

Art. 78 - Attività sportive -

- 1 - I Consigli di circoscrizione realizzano e promuovono nell'ambito del loro territorio, iniziative ed attività utili ad incrementare la pratica sportiva e le attività motorie con particolare riguardo alle esigenze dei giovani e, più in generale, alle fasce di popolazione meno facilitata ad accedervi.
- 2 - I Consigli di circoscrizione gestiscono gli impianti sportivi comunali di interesse circoscrizionale e concedono le autorizzazioni per l'uso delle palestre scolastiche. I Consigli, di concerto con l'Assessorato allo Sport, fissano modalità omogenee di presentazione e istruzione delle domande di utilizzo degli impianti e le relative tariffe.
- 3 - I Consigli di circoscrizione elaborano criteri di gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti principi:
 - razionale e massimo utilizzo degli impianti;
 - utilizzo prioritario da parte delle scuole durante l'orario scolastico;
 - obbligo di sorveglianza e pulizia degli impianti utilizzati.
- 4 - Le concessioni d'uso degli impianti sportivi comunali di interesse circoscrizionale sono determinate dai Consigli di Circostrizione nel cui territorio l'impianto è ubicato alle condizioni previste dal regolamento di disciplina degli impianti sportivi di proprietà o gestiti dall'Amministrazione comunale. Le domande per l'uso degli impianti sportivi comunali di interesse circoscrizionale devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio circoscrizionale competente per territorio e l'ufficio circoscrizionale provvederà alla formulazione dei programmi per l'assegnazione, negli orari e nei periodi riservati alle attività per le quali la domanda è stata presentata, compatibilmente con la disponibilità dell'impianto richiesto.
Per gli impianti di interesse cittadino, entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio circoscrizionale, nel cui territorio l'impianto è ubicato, esprime parere consultivo sull'utilizzo dell'impianto e formula eventuali proposte per la formazione del programma d'uso per l'anno successivo.
- 5 - I Consigli di circoscrizione possono affidare la gestione degli impianti sportivi comunali di interesse circoscrizionale, ad esclusione di quelli scolastici, a società o associazioni sportive attraverso la stipula di apposite convenzioni, redatte d'intesa con gli uffici competenti.
- 6 - I Consigli di circoscrizione valorizzano le realtà sportive di base presenti sul territorio. A tal fine possono concedere agevolazioni anche mediante la fruizione gratuita o agevolata di impianti sportivi e di palestre.
- 7 - I Consigli di Circostrizione concedono le autorizzazioni per l'utilizzo delle palestre scolastiche nel cui territorio l'impianto è ubicato alle stesse norme e condizioni previste dal Regolamento per l'utilizzazione delle palestre scolastiche approvato con deliberazione C.S.

n°38 del 16.3.1994 e successivamente modificato con delibera C.C. n°45 del 6.6.1995, sostituendo la dizione “uffici allo Sport” con “uffici circoscrizionali competenti per territorio”.

8 - L'Assessorato competente designa i funzionari incaricati di coadiuvare gli organi circoscrizionali nell'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo e ne dà espressa comunicazione ai Consigli di Circoscrizione.

9 - I fondi previsti per le attività sportive, esclusi quelli da utilizzare per manifestazioni generali a carattere cittadino, a cura dell'Amministrazione Comunale, saranno disponibili per la realizzazione di manifestazioni a carattere territoriale, che gli organi decentrati programmeranno preventivamente e presenteranno annualmente prima della predisposizione del Bilancio di previsione comunale.

L'organizzazione di dette manifestazioni sarà curata e gestita dagli organi e dagli uffici decentrati mediante le procedure previste.

Capo III° - Funzioni delegate e decentrate

Art. 79 - Controllo del territorio -

Alla Circoscrizione sono decentrate le funzioni relative alle sotto indicate attività per il controllo del territorio:

- (a) affissioni;
- (b) occupazioni suolo pubblico;
- (c) insegne;
- (d) passi carrabili;
- (e) opere abusive;
- (f) manutenzioni ordinarie (strade, rete idrica, rete fognante, edifici scolastici, impianti elettrici).

Il Presidente dispone i controlli di cui sopra avvalendosi del personale circoscrizionale e degli agenti di Polizia Municipale, dandone necessaria comunicazione ai singoli Settori per gli adempimenti di competenza.

Art.80 - Determinazione materie e compiti -

Sono trasferite alle Circoscrizioni le funzioni deliberative e gestionali dei servizi per i settori e le attività amministrative appresso elencati:

A - Settore Affari Generali:

- attività amministrativa per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione degli uffici e degli organi circoscrizionali, attività amministrativa inerente l'adeguata divulgazione dell'attività consiliare ed assembleare e per realizzare gli aspetti democratici del quartiere e di rapporti della Circoscrizione con gli altri organismi istituzionali e/o formazioni sociali riconosciute (comitato di gestione del consultorio, parrocchie, Consigli di Istituto, distretti sanitari di base, sezioni territoriali sindacali, associazioni di categoria, culturali, sportive e comitati di zona);
- attività amministrativa per la gestione del bilancio circoscrizionale;

B - Settore Cultura, Sport e Valorizzazione delle tradizioni:

- attività amministrativa per l'organizzazione di feste pubbliche d'interesse circoscrizionale e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle attività produttive e delle tradizioni popolari dei quartieri;
- attività amministrative per l'organizzazione di convegni, seminari di studio, mostre e manifestazioni a carattere artistico - culturale che interessano direttamente il territorio circoscrizionale, nonché di manifestazioni sportive e ricreative; si specifica che le attività dovranno essere formalmente concordate preliminarmente con l'Amministrazione comunale al fine di evitare la sovrapposizione e la contemporaneità di iniziative diverse.

C - Settore Salvaguardia dell'Ambiente, Manutenzione del Territorio e del Patrimonio Comunale:

- attività amministrativa di programmazione, esecuzione e controllo dei lavori sotto specificati:
* interventi di manutenzione e pulizia interessanti le strade comunali, le loro pertinenze, la rete fognante, locali circoscrizionali, edifici e cortili scolastici compresi gli annessi di pertinenza, impianti sportivi di interesse circoscrizionale;

*interventi di manutenzione, pulizia, completamento o nuova realizzazione interessanti marciapiedi, aree verdi, creazione di nuovi spazi pubblici, aiuole, fontane, elementi di arredo urbano, recinzioni, ringhiere, pozzetti e caditoie stradali ed altri lavori per la raccolta delle acque pluviali, spazi di sosta e di parcheggio sino a 50 posti auto.

Negli interventi di manutenzione sono esclusi quelli che comportano sostanziali variazioni tecnico funzionali o strutturali e modificazioni delle destinazioni d'uso.

I lavori e gli interventi dovranno essere eseguiti in conformità con le procedure di affidamento vigenti per l'amministrazione comunale e della loro avvenuta esecuzione dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale.

Tutte le attività sopraelencate saranno gestite direttamente dalle Circoscrizioni in base alle norme regolamentari vigenti per l'Amministrazione comunale.

Per tali spese, il Consiglio delibera in base al prospetto di spesa approvato l'anno finanziario, disponendo affinché il Dirigente provveda ad impegnare la somma indicata. L'organo circoscrizionale indica altresì, all'Ufficio Tecnico circoscrizionale gli interventi, espressi in ordine prioritario, da realizzare nel corso dell'anno. L'U.T.Circ. provvederà a far realizzare gli interventi richiesti, compatibilmente alla loro fattibilità ed alle somme disponibili, e curerà ogni adempimento fino alla liquidazione delle spese sostenute.

Art. 81 - Traffico, viabilità e vigilanza della Circoscrizione -

Il Consiglio di circoscrizione delibera, con funzioni consultive e propositive, in materia di traffico, viabilità locale e vigilanza del territorio Circoscrizionale, esercitata in collaborazione con il Servizio Polizia Municipale e con il Servizio Traffico e Trasporti, compatibilmente con quanto previsto dal Piano Urbano del Traffico.

Il Presidente della Circoscrizione, in esecuzione di una deliberazione assunta dal Consiglio circoscrizionale, può avvalersi dell'opera degli agenti di Polizia Municipale ove presenti presso la Circoscrizione o facendo apposita richiesta scritta al Comando della Polizia Municipale:

- (a) per la raccolta di informazioni inerenti il controllo amministrativo del territorio di competenza;
- (b) per la segnalazione di presunte irregolarità al fine di attivare i dovuti controlli amministrativi;
- (c) per l'esecuzione ed il controllo dei provvedimenti assunti in collaborazione con i Servizi di cui al 1° comma in materia di traffico e viabilità locale.

Art. 82 - Occupazione temporanea di suolo pubblico -

Alla Circoscrizione è decentrata l'attività amministrativa relativa al rilascio delle autorizzazioni temporanee di suolo pubblico secondo le norme previste dal vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Il segretario/responsabile amministrativo della Circoscrizione cura la corretta procedura per l'istruzione della pratica e provvede alla firma della suddetta autorizzazione come previsto dall'art.60 dello Statuto comunale.

Art. 83 - Ecologia -

In attuazione dei criteri di riferimento a livello cittadino, fissati dagli organi competenti, al Consiglio di Circoscrizione è affidata l'individuazione ed il controllo delle aree per la realizzazione delle isole ecologiche e dei punti di raccolta R.S.U. e differenziata della nettezza urbana.

La ditta appaltatrice del Servizio, d'intesa con il Consiglio circoscrizionale e su disposizione del competente Servizio Ambiente ed Igiene del territorio, realizzerà gli interventi.

Capo IV° - Attività deliberativa e controllo sugli atti -

Art. 84 - Atti deliberativi -

Nell'ambito delle funzioni assegnate e nelle materie loro delegate è attribuita ai Consigli Circostrizionali autonomia decisionale per l'esercizio della funzione deliberativa.

Art. 85 - Controllo sugli atti del Consiglio Circostrizionale -

Al fine di garantire ai Consiglieri Circostrizionali forme di controllo sugli atti deliberativi adottati dal Consiglio Circostrizionale è data facoltà ad almeno un quarto dei consiglieri di chiedere al Sindaco, entro il termine di 10 giorni dall'adozione dell'atto, per soli motivi di legittimità, di sospendere la pubblicazione dell'atto stesso e di rinviarlo all'esame del Consiglio Circostrizionale.

Il Consiglio Comunale ha facoltà di annullare d'ufficio o su denuncia gli atti viziati di incompetenza, violazione di legge o di regolamenti generali o speciali.

Le deliberazioni adottate dai consigli di circoscrizione sono inviate all'esame dell'ufficio Decentramento e contestualmente pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune. Copia delle medesime è altresì affissa per 15 giorni all'albo della circoscrizione.

L'ufficio Decentramento può motivatamente attivare la procedura di controllo da parte della Giunta comunale, la quale, entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'atto, può sospendere i termini di esecutività del medesimo e rinviarlo alla circoscrizione esprimendo le proprie osservazioni, chiedendo chiarimenti o integrazioni. Sul provvedimento rinviato il consiglio di circoscrizione può controdedurre entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'atto di rinvio, pena la decadenza del provvedimento stesso. Sulle deduzioni del consiglio di circoscrizione la giunta adotta entro 15 giorni la definitiva decisione, dandone comunicazione al consiglio comunale.

Qualora gli organi circostrizionali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge o per regolamento, provvedono: la Giunta per gli atti di competenza del Consiglio, o il Sindaco per gli atti di competenza del Presidente.

Art.86 - Pubblicità ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio Circostrizionale -

Le deliberazioni del Consiglio Circostrizionale devono essere rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio della Circostrizione e del Comune entro otto giorni dalla loro adozione e per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi, diventando esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

Il diritto di accesso alle deliberazioni è disciplinato dal Regolamento di accesso agli atti adottato dal Comune ai sensi della legge n. 241/1990.

Capo V° - Principi di organizzazione della Circoscrizione -

Art. 87 - Sede e mezzi tecnici -

Il Comune mette a disposizione di ogni circoscrizione i locali necessari allo svolgimento dell'attività. Il numero, la consistenza e la dislocazione dei medesimi sono determinati in rapporto alle dimensioni territoriali, alla distribuzione della popolazione, all'ampiezza ed alla articolazione delle funzioni svolte da ciascuna circoscrizione.

Presso la sede ufficiale si riunisce, di norma, il Consiglio Circoscrizionale, ed opera il Presidente e l'Ufficio di segreteria.

Le sedi delle circoscrizioni sono dotate di attrezzature idonee a garantire un efficace funzionamento.

Art. 88 - Personale -

La dotazione organica del personale da assegnare ad ogni circoscrizione, le qualifiche e le mansioni del medesimo, che dovrà consentire in modo adeguato l'espletamento delle funzioni proprie o delegate svolte dalle circoscrizioni ed dai servizi decentrati, sono stabilite dall'apposito regolamento comunale sul personale, nel quale è disciplinata ed individuata anche l'attribuzione della responsabilità del complesso gestionale degli Uffici e dei servizi della Circoscrizione relativamente anche agli obiettivi ed ai risultati raggiunti.

Art. 89 - Segretario/Responsabile amministrativo -

In ciascuna circoscrizione è assegnato un Segretario. Tale funzione è ricoperta da un dipendente in possesso di idonea esperienza professionale e competenza amministrativa.

Competono in particolare al Segretario l'assistenza alle sedute ordinarie e straordinarie del consiglio, l'accertamento dei requisiti di validità delle riunioni e delle deliberazioni, la stesura dei verbali e la firma degli stessi, congiuntamente al presidente. In caso di assenza o impedimento del Segretario, l'amministrazione comunale provvede alla sua sostituzione con personale di norma della medesima qualifica funzionale o qualifica immediatamente inferiore.

Il Segretario di Circoscrizione raccorda l'attività amministrativa che si svolge sul territorio di pertinenza, ed inoltre:

- (a) cura gli adempimenti istruttori riguardanti gli atti di competenza degli organi circoscrizionali;
- (b) partecipa, su richiesta del Presidente, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni e delle assemblee;
- (c) predispose il Bilancio preventivo e consuntivo della Circoscrizione;
- (d) svolge interventi di progettazione nell'ambito delle attività assistenziali e culturali;
- (e) coordina gli interventi nel territorio in collaborazione con gli assistenti sociali ed i Distretti sanitari di base;
- (f) coordina e dirige il personale operativo circoscrizionale, curando la migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali;
- (g) cura l'utilizzo delle strutture affidate alla Circoscrizione;
- (h) fornisce informazioni ai cittadini;
- (i) svolge ogni altra competenza stabilita dal presente regolamento e dalla delega di funzioni alle Circoscrizioni.

Il funzionario responsabile dell'Ufficio Decentramento coordinerà tutte le suddette attività per assicurare l'omogeneità dell'azione delle Circoscrizioni in tutto il territorio comunale

Art. 90 - Collaborazioni volontarie -

Il Consiglio circoscrizionale può avvalersi, mediante adozione di atto proprio o a seguito di adozione di provvedimento dei competenti organi comunali, di collaborazioni volontarie di cittadini singoli o associati, per l'espletamento dei propri compiti e per particolari attività.

L'Amministrazione comunale, nel valutare se ne ricorrano i presupposti, provvederà all'assicurazione contro gli infortuni, sulla base del provvedimento adottato dai propri organi, limitatamente alla collaborazione individuale, mentre per quelle svolte da organismi ed associazioni, si applica la normativa vigente.

Art. 91 - Dotazione finanziaria delle circoscrizioni -

Le spese relative al personale, alla sede ed ai mezzi per lo svolgimento delle funzioni degli organi circoscrizionali, sono a carico dell'Amministrazione, la quale provvede all'iscrizione delle stesse in apposito capitolo del bilancio preventivo ed all'assunzione delle necessarie deliberazioni.

Gli organi comunali, allo scopo di garantire la gestione delle attività di base e di quelle delegate e/o decentrate ed in rapporto alle risorse finanziarie disponibili, sentita la Conferenza dei Presidenti, definiscono in sede di Bilancio di previsione l'ammontare delle risorse da destinare alle Circoscrizioni nel corso dell'esercizio.

L'entità complessiva delle risorse finanziarie e la loro ripartizione tra le Circoscrizioni cittadine sono stabilite in rapporto alle competenze attribuite, all'entità dei servizi di base gestiti direttamente, alla dimensione territoriale e demografica.

Ciascun Consiglio di Circoscrizione deve indicare preventivamente, almeno un mese prima dell'approvazione del Bilancio preventivo del Comune, le modalità di utilizzo dei fondi a disposizione mediante approvazione di un prospetto indicante capitoli di spesa e somme impiegate.

Capo VI° - Bilancio -

Art. 92 - Partecipazione alla formazione del bilancio comunale -

Ai fini della formazione del bilancio comunale i Consigli circoscrizionali hanno facoltà di proporre alla Giunta Comunale, entro il 30 giugno di ogni anno:

- 1 - entità degli stanziamenti ritenuti necessari divisi per capitolo di bilancio ordinario, attinenti le funzioni proprie e le funzioni delegate;
- 2 - interventi manutentivi relativi agli immobili comunali la cui gestione è affidata ai Consigli Circoscrizionali.

Contestualmente i Consigli circoscrizionali possono formulare proposte in merito agli investimenti da inserire nel Piano triennale relativi al territorio di propria competenza, nonché eventuali modifiche ai criteri di gestione delle materie di competenza circoscrizionale e delle funzioni oggetto di delega o decentrate.

Art. 93 - Prospetti circoscrizionali -

Fanno parte integrante del bilancio comunale appositi prospetti indicanti gli stanziamenti messi a disposizione dei Consigli Circoscrizionali per la gestione dei servizi di competenza e per lo svolgimento delle funzioni delegate e/o decentrate.

Art. 94 - Variazioni di bilancio -

Successivamente all'approvazione del bilancio, le previsioni di spesa iscritte per l'esercizio delle funzioni spettanti ai Consigli circoscrizionali possono essere modificate dal Consiglio Comunale su proposta degli stessi Consigli Circoscrizionali interessati o comunque previo loro parere obbligatorio.

Art. 95 - Conto consuntivo -

I Consigli Circoscrizionali deliberano entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento il proprio conto consuntivo.

Successivamente il conto consuntivo è trasmesso alla giunta per l'esame di regolarità dei revisori dei conti e quindi, per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Titolo VI° - Rapporti tra consiglieri circoscrizionali, cittadini, forze sociali -

Art. 96 - Assemblea -

L'Assemblea è lo strumento di partecipazione aperta a tutti i cittadini anagraficamente residenti nel territorio della circoscrizione.

Essa discute i problemi di interesse generale e settoriale ed affida l'esecuzione delle sue decisioni al Consiglio circoscrizionale.

I cittadini non residenti nella circoscrizione possono partecipare ai lavori dell'assemblea, senza diritto a voto deliberativo, con facoltà d'intervento secondo modalità stabilite dal Consiglio circoscrizionale.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio circoscrizionale almeno due volte all'anno.

Le assemblee generali o di quartiere, inoltre, possono essere convocate su richiesta della maggioranza dei consiglieri assegnati alla circoscrizione o di almeno 150 elettori della circoscrizione, con la indicazione degli oggetti da trattare.

L'indicazione degli oggetti da trattare va ripetuto in ogni foglio firmato dai cittadini.

L'assemblea, normalmente presieduta dal Presidente del Consiglio circoscrizionale, può essere presieduta dal Vice - Presidente.

Le decisioni dell'assemblea sono trasmesse al Consiglio circoscrizionale per gli atti di ulteriore competenza.

In ogni caso, il Presidente, dopo l'esame da parte del Consiglio circoscrizionale, è tenuto ad inviare alla Commissione istituzionale per il Decentramento ed all'Assessore le conclusioni del dibattito ed eventuali ordini del giorno votati dall'assemblea.

Le assemblee possono aver luogo, oltre che nella sede della circoscrizione, in tutti i luoghi pubblici che siano centri di vita comunitaria o che costituiscono occasione di incontro per i cittadini.

Il Consiglio circoscrizionale determina di volta in volta le modalità più opportune per la più ampia diffusione, nell'ambito della circoscrizione, dell'avviso di convocazione.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto mediante affissione nelle vie principali della circoscrizione almeno cinque giorni prima di quello in cui l'indicazione dell'ora e del luogo dove si terrà l'assemblea e dell'argomento del dibattito.

Art. 97 - Petizioni -

I cittadini residenti nel territorio della circoscrizione possono rivolgere petizioni scritte o proposte di deliberazioni al Consiglio circoscrizionale per problemi afferenti la circoscrizione.

Dette petizioni e proposte di deliberazioni debbono essere sottoscritte da almeno 100 elettori della circoscrizione.

Le relative firme devono indicare oltre al nome, cognome, luogo, data di nascita, domicilio, anche gli estremi di un documento di riconoscimento.

Le petizioni o proposte di deliberazione devono essere depositate negli uffici della Circoscrizione, il cui responsabile amministrativo ne rilascia ricevuta, e sono poste dal Presidente all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio.

Le petizioni e le proposte di deliberazione adottate dai Consigli di Circoscrizione sono inviate al Sindaco per la relativa presa d'atto.

Art. 98 - Indizione di referendum circoscrizionale -

Il Consiglio di Circoscrizione può promuovere l'indizione di un referendum popolare a livello circoscrizionale su materie che attengano alle competenze attribuite alla circoscrizione dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento.

La deliberazione di promozione del referendum deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Il referendum popolare a livello circoscrizionale può essere indetto anche su richiesta di n° 500 cittadini aventi diritto al voto residenti nella Circoscrizione.

Le procedure per la valutazione di ammissibilità del referendum, le materie escluse dal medesimo, i termini per la raccolta delle firme, le modalità di svolgimento del procedimento elettorale, i criteri per l'adozione degli atti conseguenti saranno stabiliti da apposito regolamento.

Titolo VII° - Disposizioni transitorie -

Art. 99 - Istituzione temporanea unità operativa per l'espletamento delle funzioni tecniche demandate alle Circoscrizioni -

Per l'espletamento delle funzioni tecniche demandate alle Circoscrizioni, tenuto conto dell'attuale carenza di personale dell'Amministrazione Comunale di Catanzaro e delle difficoltà operative che si avrebbero con l'istituzione di sei separati Uffici tecnici per la manutenzione e la gestione del territorio e del patrimonio comunale, e di sei sezioni separate di Ragioneria per la gestione dei Bilanci circoscrizionali, si ritiene opportuno istituire temporaneamente, presso l'Assessorato al Decentramento, un unico ufficio Tecnico di supporto all'attività delegata alle Circoscrizioni in materia di manutenzione del patrimonio comunale e dell'edilizia scolastica. Tale ufficio sarà composto da un funzionario (ingegnere o architetto), da due geometri ed un'assistente di cantiere, nonché da due ragionieri.

L'istituzione degli Uffici tecnici decentrati dovrà comunque avvenire con l'avvio dell'attività dei nuovi Consigli Circoscrizionali eletti nelle elezioni successive all'adozione del presente Regolamento.

Art. 100 - Rinvio -

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto, nel T.U. 16 maggio 1960 n.570 e nelle altre leggi e disposizioni vigenti in materia elettorale e sull'ordinamento delle autonomie locali e le altre norme previste dai Regolamenti del Comune.

Art. 101 - Abrogazione -

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento ed il vigente Regolamento Comunale sui Consigli Circoscrizionali .

Art. 102 - Verifica -

La Commissione istituzionale al Decentramento procede, con periodicità, previo coinvolgimento dei Consigli Circoscrizionali, ad una valutazione dei risultati e dei problemi evidenziati dalla esperienza di applicazione del presente regolamento, al fine di predisporre le opportune modifiche ed integrazioni che dovessero ritenersi opportune.

Tale verifica, in sede di prima applicazione, avverrà alla scadenza del primo anno di applicazione del presente regolamento.

INDICE

Titolo I° - Disposizioni generali

Art. 1 - Decentramento comunale -	pag.1
Art. 2 - Ripartizione del territorio comunale in Circoscrizioni -	pag.1
Art. 3 - Centri Civici -	pag.3
Art. 4 - Assessore delegato al Decentramento -	pag.3

Titolo II° - Organi della Circoscrizione

Art. 5 - Organi della Circoscrizione -	pag.4
Art. 6 - Strumenti di Decentramento -	pag.4
Art. 7 - La composizione del Consiglio Circoscrizionale -	pag.4

Titolo III° Modalità, elezione e durata in carica dei Consigli Circoscrizionali

Art. 8 - Procedimento elettorale preparatorio -	pag.5
Art. 9 - Sottoscrizione delle liste -	pag.5
Art.10 - Sottoscrizione, accettazione delle candidature, presentazione delle liste e del contrassegno.	pag.5
Art. 11 - Elezione -	pag.5
Art. 12 - Prima seduta -	pag.6
Art. 13 - Durata in carica -	pag.7
Art. 14 - Scioglimento del Consiglio -	pag.7

Titolo IV° - Ordinamento delle Circoscrizioni -

Capo I° - Funzionamento delle Circoscrizioni

Art. 15 - Funzioni -	pag.8
Art. 16 - Regolamento interno -	pag.8
Art. 17 - Gruppi Consiliari e Conferenza dei capi gruppo -	pag.8
Art. 18 - I Consiglieri Circoscrizionali -	pag.9
Art. 19 - Decadenza dei Consiglieri Circoscrizionali -	pag.9
Art. 20 - Dimissioni e surroga -	pag.10

Capo II° - Organizzazione delle sedute del Consiglio Circoscrizionale

Art. 21 - Sede riunioni -	pag.11
Art. 22 - Sessioni del Consiglio -	pag.11
Art. 23 - Convocazione -	pag.11
Art. 24 - Ordine del giorno -	pag.12
Art. 25 - Apertura delle adunanze ed appello dei consiglieri -	pag.12
Art. 26 - Sedute- adempimenti preliminari -	pag.12
Art. 27 - Seduta di prima e seconda convocazione -	pag.12
Art. 28 - Pubblicità e segretezza della seduta -	pag.13
Art. 29 - Poteri del presidente del consiglio -vice presidente -	pag.13
Art. 30 - Disciplina dei consiglieri -	pag.13
Art. 31 - Comportamento del pubblico -	pag.14
Art. 32 - Prenotazione per la discussione -	pag.14
Art. 33 - Durata degli interventi e della seduta -	pag.14
Art. 34 - Inversione dell'ordine del giorno -	pag.15
Art. 35 - Questioni pregiudiziali e sospensive -	pag.15

Art. 36 - Fatto personale -	pag.15
Art. 37 - Improprietà o inammissibilità –	pag.15
Art. 38 - Emendamenti -	pag.15
Art. 39 - Dichiarazione di voto -	pag.16
Art. 40 - Chiusura della discussione -	pag.16
Art. 41 - Forma delle votazioni -	pag.16
Art. 42 - Votazione per scrutinio segreto - procedura –	pag.16
Art. 43 - Irregolarità nella votazione -	pag.17
Art. 44 - Correzioni di forma -	pag.17
Art. 45 - Esito delle votazioni e proclamazione del risultato -	pag.17
Art. 46 - Diritto all'informazione dei consiglieri -	pag.17
Art. 47 - Consiglieri - incompatibilità-	pag.17
Art. 48 - Interrogazioni -	pag.18
Art. 49 - Risposta alle interrogazioni -	pag.18
Art. 50 - Interpellanze -	pag.18
Art. 51 - Svolgimento delle interpellanze -	pag.18
Art. 52 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni -	pag.18
Art. 53 - Mozioni -	pag.19
Art. 54 - Svolgimento delle mozioni -	pag.19
Art. 55 - Votazione delle mozioni ordini del giorno -	pag.19
Art. 56 - Mozione d'ordine -	pag.19
Art. 57 - Segretario-incompatibilità -	pag.20
Art. 58 - Verbalizzazione delle riunioni -	pag.20
Art. 59 - Commissioni dei Consigli Circostrizionali -	pag.21

Capo III° - Il Presidente del Consiglio circostrizionale e la conferenza dei Presidenti delle Circostrizioni.

Art. 60 - Elezione del presidente -	pag.22
Art. 61 - Rimozione e sospensione del Presidente -	pag.22
Art. 62 - Decadenza -	pag.22
Art. 63 - Attribuzioni del Presidente -	pag.22
Art. 64 - Mozione di sfiducia –	pag.23
Art. 65 - Il Vice Presidente -	pag.23
Art. 66 - Ufficio di Presidenza -	pag.23
Art. 67 - La Conferenza dei Presidenti delle Circostrizioni -	pag.24

Titolo V° - Attribuzioni dei Consigli Circostrizionali

Capo I° - Funzioni proprie, poteri propositivi e consultivi -

Art. 68 - Poteri di iniziativa -	pag.25
Art. 69 - Poteri di proposta e di intervento -	pag.25
Art. 70 - Pareri -	pag.26

Capo II° - Funzioni Gestionali

Art. 71 - Gestione dei Centri Sociali -	pag.27
Art. 72 - Gestione delle Biblioteche Decentrate -	pag.27
Art. 73 - Centri di aggregazione giovanile -	pag.27
Art. 74 - Centri per la terza età -	pag.28
Art. 75 - Gestione dei Servizi di Base -	pag.28
Art. 76 - Servizi socio - assistenziali-	pag.28

Art. 77 - Iniziative culturali -	pag.29
Art. 78 - Attività sportive -	pag.30

Capo III° - Funzioni delegate e decentrate -

Art. 79 - Controllo del territorio -	pag.32
Art. 80 - Determinazione materie e compiti-	pag.32
Art. 81 - Traffico, viabilità e vigilanza della Circoscrizione -	pag.33
Art. 82 - Occupazione temporanea di suolo pubblico -	pag.34
Art. 83 - Ecologia -	pag.34

Capo IV° - Attività deliberativa e controllo sugli atti -

Art. 84 - Atti deliberativi -	pag.35
Art. 85 - Controllo sugli atti del Consiglio Circoscrizionale -	pag.35
Art. 86 - Pubblicità ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale -	pag.35

Capo V° - Principi di organizzazione della Circoscrizione -

Art. 87 - Sede e mezzi tecnici -	pag.36
Art. 88 - Personale -	pag.36
Art. 89 - Segretario -	pag.36
Art. 90 - Collaborazioni volontarie -	pag.37
Art. 91 - Dotazione finanziaria delle circoscrizioni -	pag.37

Capo VI° - Bilancio -

Art. 92 - Partecipazione alla formazione del bilancio comunale -	pag.38
Art. 93 - Prospetti circoscrizionali -	pag.38
Art. 94 - Variazioni di bilancio -	pag.38
Art. 95 - Conto consuntivo -	pag.38

Titolo VI° - Rapporti tra consiglieri circoscrizionali, cittadini, forze sociali

Art. 96 - Assemblea -	pag.39
Art. 97 - Petizioni -	pag.39
Art. 98 - Indizione di referendum circoscrizionale -	pag.40

Titolo VII° - Disposizioni transitorie

Art. 99 - Istituzione temporanea unità operativa per l'espletamento delle funzioni tecniche demandate alle Circoscrizioni -	pag.41
Art. 100 - Rinvio -	pag.41
Art. 101 - Abrogazione -	pag.41
Art. 102 - Verifica -	pag.41

*Regolamento redatto a cura dell'Assessorato al Decentramento
con contributi della Conferenza dei Presidenti Circ.li ed emendamenti della Commissione al Decentramento
Coordinamento: Dr. Filippo Cosentino
Collaborazioni ed attività di supporto: Dr.ssa Rosalba Costa, Dr. Gaetano de Vita,
Sig.ra Alessandra Gareri, Sig. Annibale Scalise.*

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 28.2.2001